



# Comune di Castel del Rio

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SINDACO

## Ordinanza del Sindaco n. 11 del 2020

**OGGETTO: DISCIPLINA INERENTE GLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, DI BARBIERE E DI ESTETISTA**

### IL SINDACO

Premesso che con proprie precedenti ordinanze:

- sono stati determinati gli orari di apertura, chiusura e festività per l'esercizio delle attività di acconciatore e barbiere del Comune di Castel del Rio,;

Precisato che le suddette ordinanze non consentono di potere determinare liberamente gli orari e le giornate di apertura per l'esercizio delle attività di acconciatore, di barbiere e di estetista;

Atteso che l'art.17 del Regolamento Comunale per l'esercizio della attività di acconciatore e barbiere, deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.34/2014 del 25/09/2014 dispone che gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali delle attività in interesse, sono stabiliti con ordinanza sentite le associazioni del settore;

Considerata la particolare situazione che si è verificata a causa dei provvedimenti assunti in relazione al Covid-19 che hanno comportato la sospensione generalizzata del settore degli acconciatori e delle estetiste e la necessità di garantire un servizio adeguato e articolato nel miglior modo possibile nel momento in cui verranno riavviate le attività in interesse;

Considerato che al fine di garantire l'accessibilità ai servizi dopo un lungo periodo di chiusura e in considerazione delle misure da adottare, che verosimilmente ridurranno il numero di trattamenti in contemporanea, è opportuno prevedere la possibilità di permettere deroghe ai giorni di chiusura e consentire l'estensione degli orari di apertura dei locali.

Considerato che oltre all'esigenza di garantire la più ampia facoltà di erogazione del servizio, si impone ormai l'esigenza di adeguare la disciplina di settore degli orari degli acconciatori e delle estetiste ai principi liberalizzanti che caratterizzano da anni gli orari delle attività economiche come ad esempio il commercio al dettaglio ed il settore dei pubblici esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, ecc.);

Ritenute pertanto sussistenti le condizioni di fatto e di diritto necessarie per accogliere la richiesta delle Associazioni di Categoria;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto e tenendo conto altresì delle particolari esigenze scaturenti dalla peculiare situazione in essere, sostituire la vigente ordinanza TL.n.1999/2007, nonché la successiva ordinanza TL. n.749/2011 così come pure l'ordinanza TL n.2002/2007, prevedendo per ogni esercente la possibilità di libera determinazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Castel del Rio, 20/05/2020  
l'Addetto alla Pubblicazione  
Per il Segretario, F.to Paola Dongellini



# Comune di Castel del Rio

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

delle attività di acconciatore, di barbiere e di estetista: non prevedere sia alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva e neppure un minimo di ore giornaliere o settimanali. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario. La chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura. Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.

Richiamate le seguenti norme:

- D.L. 31.01.2007 n. 7, convertito in Legge 2.4.2007 n. 40;
- D.Lgs. 59/2010;
- Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, conv. con mod. in Legge 14/09/2011, n.148;
- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- D.L. 24.01.2012, n.1;
- D.L. 9/2/2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, assunte dopo l'entrata in vigore della Direttiva Servizi 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, che hanno sancito la liberalizzazione degli orari delle attività economiche, fatta salva la tutela di interessi generali della comunità;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 "*Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali*";

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. il numero molto elevato ed indistinto dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento e, pertanto, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

## **ORDINA**

per i motivi indicati in narrativa,

- 1) Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, DI BARBIERE E DI ESTETISTA sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva. Non è previsto un minimo di ore giornaliero o settimanale. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Castel del Rio, 20/05/2020  
l'Addetto alla Pubblicazione  
Per il Segretario, F.to Paola Dongellini



# Comune di Castel del Rio

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario. La chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura. Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.

- 2) Resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e previsti dall'art.54 del D.Lgs. 267/2000.
- 3) L'attività in questione dovrà essere svolta nel pieno rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.
- 4) Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di €.80,00 ad un massimo di €.500,00 nei modi e nelle forme di cui alla legge n.689/81.
- 5) Per le violazioni alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art.18 della legge n.689/81 è il Sindaco di Castel del Rio. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione.
- 6) Alla medesima Autorità pervengono i proventi derivanti dal pagamento in misura ridotta, ovvero dalla ordinanza – ingiunzione di pagamento.

## DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet;
- di incaricare il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese, Presidio Vallata del Santerno, della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese Presidio Vallata del Santerno, alla locale stazione dei Carabinieri, alle Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative



# *Comune di Castel del Rio*

---

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

## **INFORMA**

- 1) che con la presente ordinanza vengono abrogate le precedenti ordinanze, tutte disciplinanti la materia in argomento;
- 2) che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla sua emanazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Li, 19/05/2020

**il Sindaco**  
*Alberto Baldazzi*  
(atto sottoscritto digitalmente)